



## DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO del 13/09/2021

**Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. Codice CIG: 8526745C8F**

- **VISTA** la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;
- **VISTO** il Bando di gara pubblicato presso la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea S230 25/11/2020 567204-2020-IT e presso la GURI n.139 del 27-11-2020;
- **TENUTO CONTO** che con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021, l'appalto in questione veniva aggiudicato al Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN) CAP 60131 Via GIULIO PASTORE n.5 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in Como (Prov. CO) CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76;
- **DATO ATTO** che con ricorso notificato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale il 30/04/2021, il predetto provvedimento veniva impugnato da parte della società Securpol Puglia s.p.a., con sede legale in Bitonto (BA), Strada Provinciale n. 231 km 79,800, C.F. e P.I. 03769340757, in qualità di capogruppo/mandataria del RTP con l'operatore economico Cosmopol spa (mandante);
- **VISTA** la sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) disponeva l'accoglimento del ricorso proposto dal suindicato ricorrente;
- **CONSIDERATO**, nello specifico, che con sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll., il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglieva sul presupposto che *“la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la lex specialis richieda la produzione dell'originale o della copia autentica”*;
- **RILEVATO** che con la suindicata sentenza veniva disposto l'annullamento dei *“provvedimenti impugnati - ad eccezion fatta per le gravate clausole della lex specialis, in quanto interpretate come non ostative all'attivazione del soccorso istruttorio” ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione*, con conseguente regressione della gara alla fase in cui si è interrotta, ovvero a quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2.”;



- **TENUTO CONTO** che con la predetta sentenza veniva altresì rilevata la facoltà dell'Amministrazione di rivedere in autotutela i propri atti, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, con conseguente facoltà di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura che avessero prodotto in copia semplice i certificati riferiti ai sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare);
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 16 del 28/07/2021 con cui veniva autorizzata la presa d'atto del contenuto della sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) nelle modalità specificate in seno alla Delibera medesima;
- **RILEVATO** che con la medesima Deliberazione Commissariale veniva prevista la richiesta di conferma dell'offerta presentata in sede di gara, ivi compresa la validità della cauzione provvisoria presentata in sede di gara;
- **VISTE** le note prot. n. 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | 5456 del 30/07/2021 con cui venivano trasmesse le richieste di soccorso istruttorio nelle modalità indicate nelle note in questione;
- **DATO ATTO** che in data 10/09/2021, in seduta pubblica telematica, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura della documentazione trasmessa a seguito delle richieste a titolo di soccorso istruttorio ai fini della verifica della presenza dei documenti richiesti;
- **VISTA** la nota prot. n. ARR-11475 del 13/09/2021 con cui il Presidente della Commissione Giudicatrice ha comunicato che la documentazione prodotta dal concorrente costituendo R.T.I.: RANGERS SRL | COOPSERVICE SOC.COOP. P.A.. risultava pervenuta nei termini, ma non in maniera conforme rispetto alla richiesta contenuta nella nota prot. n. 5455 del 30/07/2021 relativamente alla dichiarazione di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto e della dichiarazione di conformità all'originale dei certificati prodotti in sede di gara con riguardo ai criteri C1 e C2, che nello specifico risultano essere sottoscritte digitalmente solo dall'impresa mandante e non anche dall'impresa mandataria, contrariamente a quanto previsto dalla predetta nota che prescriveva:

*In caso di RTI non costituito tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese concorrenti facenti parte dell'A.T.I.;*

In proposito, visto l'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione disponeva di **NON** procedere alla validazione della predetta documentazione.

- **RISCONTRATO**, in proposito, il carattere essenziale della sottoscrizione in questione, sottesa al mantenimento della validità e, quindi, della vincolatività dell'offerta in questione;
- **VISTO** l'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

L'esclusione, dalla procedura di gara indicata in epigrafe, dell'operatore Costituendo R.T.I.: RANGERS SRL, via Luca Della Robbia 25, 36100 Vicenza (VICENZA) | COOPSERVICE



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

---

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

SOC.COOP.P.A., Via Rochdale 5 - 42122 Reggio Emilia (RE) in ragione della mancata sottoscrizione, da parte dell'impresa capogruppo Mandataria, della dichiarazione di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto di cui trattasi.

**IL RUP**  
**(Geom. Marco Brugiapaglia)**